**L’azione di classe in un’ottica comparata: il caso Italia Francesca Brando**

**Abstract**

Il seguente articolo si propone di mettere a confronto l’istituto della *class action* statunitense con i modelli applicati nei diversi paesi dell’Unione Europea, in particolare l’Italia. E’ proprio analizzando l’azione di classe italiana, nel caso in questione finalizzata al risarcimento da danno da fumo, illecito di massa per eccellenza, che si è provato ad evidenziare i limiti di questo rimedio processuale, ancora oggi troppo distante dal modello americano.

**Parole chiave: azione di classe, diritto alla salute, danno da fumo, globalizzazione.**

**Indice di abbreviature:**

**Cod.cons. Codice del consumo**

**C.C. I. Codice civile italiano**

**C.I. Costituzione italiana**

**C.P.I. Codice penale italiano**

**1.Class action: Stati Uniti e Europa**

L’azione di classe, anche detta con il suo termine originario *class action,* è un’azione legale condotta da una categoria di soggetti, al fine di ottenere per tutti i suoi componenti gli stessi effetti derivanti dalla soluzione di una questione comune, di diritto o di fatto.

Tale istituto nasce negli Stati Uniti d’America nel 1938, dalla *Rule 23* delle *Federal Rules of Civil Procedure,* con le seguenti caratteristiche: *numerosity* – un numero rilevante di persone che possano essere interessate– , *commonality*  – una tutela di situazioni giuridiche e di fatto comuni–, *adequacy of representation* –adeguatezza della rappresentazione – e *tipically* – tipicità della situazione giuridica–.

Il modello statunitense si basa sul sistema dell’*opt-out*e prevede come requisito principale la c.d. *certification* ovvero che un singolo componente della classe, sostenuto, di norma, finanziariamente da associazioni di categoria e da un *pool* di avvocati, possa adire individualmente il Tribunale chiedendo di essere riconosciuto quale idoneo rappresentante organico della classe dei soggetti, titolari dei diritti collettivi destinati ad essere dedotti in giudizio.

Il rilascio della *certification* da parte del singolo presuppone, ad opera del giudice, una valutazione della sua attitudine a rappresentare la classe, ma anche un’attenta verifica della capacità economica necessaria per sostenere i costi del processo, che tendenzialmente sono molto alti.

Con l’ottenimento della *certification,* il giudice non fa altro che rendere la classe un ente autonomo, dal momento che l'azione di classe, una volta promossa, è sostanzialmente destinata a comprendere tutte le pretese sia di altri potenziali attori di classe, sia di tutti i singoli individui che siano stati adeguatamente informati tramite strumenti di informazione, come giornali e stampa, della vicenda di tutela collettiva in corso di svolgimento.

I singoli componenti della classe, dopo la *certification*, non potranno dunque attivare un giudizio individuale in relazione a quella determinata situazione giuridica soggettiva e sono destinati ad essere vincolati al giudicato.

L'unica opzione per sottrarsi all'aggregazione è quella, anche se limitata, dell’espressa dichiarazione di *opt-out*, che fa perdere a chi “si chiama fuori” i benefici dell'azione di classe.

L’istituto della *class action* non si è fermato però solo all’interno dei confini statunitensi ma ha avuto seguito anche in Europa, dapprima affermandosi negli ordinamenti giuridici degli Stati Membri e di recente, più propriamente nel 2018, la Commissione Europea ha avanzato la proposta di istituirla a livello comunitario per garantire a tutti i consumatori ed utenti una maggiore tutela risarcitoria. Sono ancora in corso le trattative – definite con il termine “*New Deal”* –necessarie ad introdurre uno strumento così favorevole ai consumatori e così poco appetibile, invece, alle multinazionali.

Per quel che riguarda invece i singoli Stati Membri sintomatico è l’esempio dell’Italia che ha introdotto l’azione di classe nel 2008 con la Legge Finanziaria e ancora oggi sta cercando di adeguarla il più possibile alle esigenze del cittadino. Infatti, il modello di *class action* elaborato dal legislatore italiano si presenta, tra tutti i modelli europei, quello meno conservatore e più aderente al modello di derivazione.

Un esempio di tale vicinanza lo si riscontra nella determinazione a livello quantitativo dei danni dei singoli, avendo la sentenza valore di titolo esecutivo a vantaggio dei componenti della classe.[[1]](#footnote-0)

Rispetto al modello statunitense e al meccanismo *dell’opt-out* però i singoli componenti della classe sono vincolati dal giudicato reso a conclusione di tale azione solo per effetto di una loro esplicita manifestazione di volontà, in base al meccanismo opposto dell’*opt-in*.[[2]](#footnote-1)

In ogni caso, la tradizione giuridica italiana di *civil law* non avrebbe mai reso possibile l’applicazione diretta del sistema dell’*opt-out* statunitense al nostro sistema, come del resto vale per tutti quei paesi dell’Europa continentale ad essa ispirati. Tale meccanismo contrasta con i principi come il diritto di difesa, la legittimazione ad agire ed i limiti soggettivi del giudicato che impediscono che un soggetto faccia valere autonomamente ed in modo aggregato un insieme di posizioni soggettive individuali, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volontà in ordine alla rappresentanza in giudizio delle reciproche posizioni individuali.

Sistemi invece, come quello tedesco od inglese, si fondano sulla figura del *test claim*, della causa modello, in cui l’azione viene promossa da un solo individuo ed affrontata singolarmente dal giudice. Tale azione dovrebbe poi, se risolta a favore del soggetto attore, indurre l'impresa a tenere un comportamento più accondiscendente in sede di composizione transattiva delle altre posizioni soggettive cumulate.

Ritornando al modello italiano, quest’ultimo risulta essere il più simile al modello statunitense nonostante però il numero di sentenze di accoglimento sia rimasto esiguo nel corso di questo decennio, a causa dei limiti di carattere soggettivo e oggettivo che hanno reso uno strumento, atto a semplificare l’*iter* processuale, invece complesso e macchinoso.

**2.Limiti soggettivi e oggettivi dell’azione di classe in Italia**

Il limite relativo alla legittimazione attiva ha comportato la circoscrizione dell’azione di classe ai solo consumatori /utenti e non anche a tutta la categoria dei soggetti danneggiati. Così come anche in Spagna, dove l'art 11 della Ley de Enjuiciamiento Civil riconosce la legittimazione ad agire solo a coloro che possono essere ricondotti alla sfera soggettiva di consumatori.

Per quanto attiene ai limiti oggettivi: il primo limite riguarda le situazioni giuridiche tutelabili *ex* articolo 140 *bis*, comma 2 cod. del cons. La prima situazione giudica di diritti individuali omogenei comprende i diritti contrattuali di consumatori ed utenti, includendo anche quelli relativi a contratti stipulati *ex* articolo 1341 e 1342 del c.c.i., ovvero contratti basati su condizioni generali e moduli o formulari.

La seconda categoria di situazione giuridica è invece relativa ai diritti omogenei dei consumatori finali di un prodotto o servizio rispetto al relativo produttore, anche al di là dell’esistenza o meno di un rapporto contrattuale.

Tale categoria restringe il campo di applicazione della tutela del consumatore rispetto ad un qualsiasi illecito di massa, dal momento che la tutela aquiliana può essere esperita solo in relazione alla creazione o messa in circolazione di prodotti o prestazioni di servizi.

Una volta stabilita la definizione di prodotto e di produttore intesa dalla norma la conclusione a cui si arriva è che per poter adire tale tutela di classe sia necessario che il prodotto sia difettoso o pericoloso e che il soggetto sia qualificabile come consumatore.

Infine, sulle pratiche commerciali scorrette, terza categoria di situazione giuridica tutelata dalla norma, è importante verificare che la pratica commerciale di cui sia stato vittima il consumatore sia presente all’interno dell’elenco previsto dal codice del consumo agli articoli 23 e 26.

Nell’elencare le tre situazioni giuridiche tutelate la norma esclude alcuni diritti, tra questi quello alla salute che rappresenta uno dei diritti maggiormente esposti ad illeciti di massa.

A partire da tale questione è interessante affrontare il tema del risarcimento per danno da fumo, strettamente connesso al diritto alla salute.

**3.Diritto alla salute e danno da fumo: class actions a confronto tra Stati Uniti e Italia**

Gli Stati Uniti sono stati il primo paese in cui è stata intentata un’azione legale per l’ottenimento di un risarcimento danni da parte del fumatore-consumatore nei confronti del produttore di sigarette, considerato responsabile dei pregiudizi cagionati dal fumo.

All’inizio le azioni risarcitorie non raggiungevano gli esiti sperati, spesso si concludevano con transazioni, oppure, se accolte in primo grado, venivano rigettate in appello[[3]](#footnote-2).

Tale insuccesso era dovuto sia alla scarsa preparazione dei difensori, sia alla difficoltà di dimostrare il nesso di causalità tra il consumo delle sigarette e le patologie insorte. In più, sulla base della filosofia del “*freedom of choice*”, il consumatore veniva considerato libero di autodeterminarsi e quindi anche di decidere se sottoporsi o meno al consumo di sigarette, configurando, nei giudizi risarcitori, una condotta che, con molta difficoltà, si sarebbe potuta qualificare come debole e poco rilevante rispetto ai danni derivanti dal fumo. Già nel 1966[[4]](#footnote-3) poi, erano state introdotte le cosiddette *health warnings,* ovvero le avvertenze sulla salute, che rendevano noto al consumatore, già un minimo consapevole, i rischi del fumo sulla sua salute[[5]](#footnote-4), venendo meno anche la possibilità di fondare il giudizio sull’accusa di omessa informazione della pericolosità di tale prodotto da parte del produttore di sigarette.

Tutti questi fattori avevano reso impossibile l’ottenimento da parte del consumatore di un risarcimento del danno, dal momento che la maggior parte delle cause venivano decise escludendo la responsabilità del produttore e dichiarando invece quella del consumatore, in quanto consapevole dei danni in cui si era imbattuto, assumendo tali sostanze.

Solo nel 1992, dopo una serie di *tobacco tort litigations* negative, avvenne una prima svolta nell’orientamento giurisprudenziale statunitense, nel caso Cipollone[[6]](#footnote-5), in cui i giudici riconobbero la responsabilità del produttore di sigarette e condannarono la multinazionale al risarcimento dei danni.

L’orientamento si basava sull’impossibilità di presupporre *a priori* l’assenza di responsabilità dei produttori di sigarette, in quanto potevano essere sanzionati sulla base del *brench of express warranty[[7]](#footnote-6)* o della *fraudulent misrepresentation[[8]](#footnote-7).*

Questa sentenza ha posto dunque le basi per tutta una serie di *tobacco tort litigations* promosse negli anni successivi e che hanno avuto, nella maggiorparte dei casi, esito favorevole per il consumatore.

Alle singole iniziative processuali dei consumatori sono subentrate, con il passare del tempo, le *class actions,* in difesa di un danno, come quello del fumo, che data la pluralità dei soggetti che colpisce, ben si coniugava con questa tipologia di azione. In particolare, già dalla prima *class action[[9]](#footnote-8)* e in quelle poi a seguire, le multinazionali preferivano concludere le controversie con accordi transattivi, in quanto sarebbero stati elevatissimi i costi da sostenere per affrontare un’azione di classe. Nel 1994 fu lo stato del Mississippi, seguito poi da altri Stati Americani, a prendere una posizione netta in favore dei consumatori-fumatori, garantendogli la restituzione delle spese sostenute per le cure mediche, necessarie per le patologie derivanti dal consumo di tabacco,[[10]](#footnote-9) dal momento che, tra le conclusioni raggiunte, la convinzione di una libertà di autodeterminazione in capo al soggetto era stata ormai messa in discussione, per le scoperte scientifiche realizzate sulla nicotina, capace di creare dipendenza nel consumatore e incidendo quindi sulla sua condotta.[[11]](#footnote-10) L’asimmetria informativa venutasi a creare tra il consumatore, ignaro di tali effetti, e il produttore, che abilmente, li aveva omessi, aveva ulteriormente aggravato la posizione delle grandi multinazionali[[12]](#footnote-11).

**3. Danno da fumo in Italia: il caso Stalteri**

In Italia, come in altri Paesi europei, i principi affermatisi nelle Corti statunitensi hanno avuto difficoltà ad essere percepiti, dal momento che tutte le azioni adite dai consumatori- fumatori, contro le imprese produttrici di sigarette, hanno avuto esito negativo.

In Francia e in Germania, ad esempio, tutte le richieste di risarcimento danni causati dal fumo sono state rigettate, essendo ormai consolidatosi l’orientamento, opposto a quello statunitense, basato sull’esclusione della responsabilità del produttore di sigarette.[[13]](#footnote-12)

Nel nostro Paese, nonostante le numerose domande risarcitorie promosse dai fumatori, o dai loro successori, in quanto vittime dei danni derivanti dal consumo di sigarette, vi è stato fino ad oggi un solo caso accolto dalla giurisprudenza di legittimità: il caso Stalteri.[[14]](#footnote-13)

La Corte d’appello di Roma, nella nota sentenza n. 1015 del 2005, ha ribaltato quanto affermato dal Tribunale in primo grado, il quale aveva negato l’applicabilità dell’articolo 2050 del c.c.i. all’attività di produzione delle sigarette. Gli attori, eredi del signor Stalteri, avevano impugnato la sentenza, in base al fatto che era stato provato il nesso di causalità tra la patologia ai polmoni e il consumo di fumo e che all’epoca l’obbligo di informare sulla pericolosità del prodotto trovava fondamento nell’articolo 32 della C.i., che aveva ad oggetto il diritto alla salute, e ribadendo che la fattispecie dell’illecito dovesse essere ricondotta all’articolo 2050 del c. c. i.[[15]](#footnote-14).

I giudici, analizzando il caso, dopo un’attenta indagine, accolsero le motivazioni degli attori sia in merito alla possibilità che dal consumo di sigarette potesse scaturire una simile patologia, sulla base del criterio della probabilità scientifica; sia in merito all’applicabilità dell’articolo 2050 a questa fattispecie; sia, infine, in merito all’obbligo del produttore di dover informare il consumatore sulla dannosità del tabacco in base all’articolo 32 della C.i., non essendo ancora in vigore, all’epoca, la legge n.428 del 1990 in materia di *warnings*.[[16]](#footnote-15)

La sentenza della Corte d’Appello, poi, è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2007[[17]](#footnote-16), la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

Il caso Stalteri è un caso isolato, rispetto alle tante azioni proposte dai consumatori-fumatori, a causa del fatto che l’Italia ha un ruolo molto delicato in questo ambito, infatti, se da un lato deve tutelare i cittadini attraverso normative che vadano a ridurre il consumo di prodotti da fumo, dall’altra è coinvolta nella produzione e nella vendita di questi stessi prodotti[[18]](#footnote-17).

Infatti, lo Stato italiano “*ambisce ad ergersi paladino del diritto alla salute dei suoi cittadini”* però al contempo, “*lucra sulla vendita delle sigarette attraverso un cospicuo prelievo fiscale”[[19]](#footnote-18).*

Ulteriore motivo, causa di impedimento all’accoglimento delle azioni risarcitorie a tutela dei consumatori, è di natura giuridica; la giurisprudenza italiana ha fatto fatica ad individuare, nell’ambito della responsabilità civile, una collocazione della responsabilità dei produttori di sigarette.

Vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali che hanno provato a dare una risposta a questo interrogativo: secondo alcuni la fattispecie della responsabilità del produttore, obbligato a risarcire il danno, la si dovrebbe considerare come responsabilità aquiliana *ex* articolo 2043 del c.c.i., secondo altri, invece, come “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” *ex* articolo 2050 del c.c.

Prima di analizzare il caso specifico dell’azione di classe, intentata da un gruppo di consumatori-fumatori insieme al CODACONS, nota associazione di consumatori italiana, è importante analizzare quale sia l’orientamento della giurisprudenza oggi, in materia di danno da fumo, e come possa poi combaciare con le problematiche connesse all’azione di classe.

**4. Responsabilità del produttore di sigarette *ex* art.2043 ed *ex* art.2050 c.c.i.**

Inizialmente, la responsabilità del produttore per danno da fumo di sigarette è stata individuata nell’ambito della clausola generale di responsabilità extracontrattuale *ex* articolo 2043 del c.c.i. La norma infatti recita: “*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”.

Per configurare tale responsabilità sono necessari due requisiti: in primo luogo deve essere verificata l’esistenza del nesso di causalità tra il consumo di sigarette e la patologia che si ritiene derivi da tale prodotto, in secondo luogo è necessario valutare la condotta del consumatore-fumatore e la sua incidenza nella manifestazione del danno.

L’accertamento del nesso causale deve avvenire su base probabilistico-scientifica[[20]](#footnote-19), che consiste in un’interpretazione della realtà fenomenica che ricostruisce la sequenza giuridicamente rilevante con un giudizio *ex post*.[[21]](#footnote-20)

In relazione alla fattispecie di illecito per danno da fumo attivo, deve essere dimostrato che la patologia sia conseguenza inevitabile e naturale del consumo di sigarette, sulla base del criterio di probabilità scientifica, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La difficoltà consiste nell’includere in tale accertamento anche tutta una serie di condizioni caratterizzanti ogni singolo fumatore e che possano considerarsi concause di tale patologia, dal momento che *“l’eziopatogenesi delle malattie legate al consumo di tabacco presenta elementi di incertezza non indifferenti, legati all’elevato numero di concause che possono in astratto contribuire al verificarsi della patologia*”.[[22]](#footnote-21) Da qui l’esigenza di valutare il tipo di ruolo che ha il consumo di sigarette nella produzione del danno in relazione ad altri fattori, come recita la nota sentenza della Corte d’Appello di Roma, già nel 2000, secondo cui la patologia “*trova la sua causa anche in fattori organici, genetici, ereditari e in fattori connessi all’ambiente e al regime di vita, quali l’inquinamento, lo stress, ecc.”* ed è necessario per questo analizzare le diverse concause possibili per stabilire “*in concreto quale sia stata la specifica causa della formazione tumorale.* *[[23]](#footnote-22)*

Sul nesso causale, però, vi è un limite legato al principio di autodeterminazione, che in alcuni casi interrompe il nesso tra la condotta del produttore e il danno.[[24]](#footnote-23) È applicabile infatti alla fattispecie del danno da fumo attivo l’articolo 1227 del c.c.i., rubricato “Concorso del fatto colposo del creditore”. La norma dichiara che: “*Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate*”, e ancora più chiara, nel secondo comma, la norma afferma che “*il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare secondo l’ordinaria diligenza*.”

In base a quanto appena enunciato, la responsabilità del produttore di sigarette viene esclusa in quanto il consumatore, secondo la giurisprudenza italiana, ha assunto coscientemente il rischio di cagionarsi un danno, sulla base anche di una serie di direttive comunitarie che hanno, dal 1991 in poi, introdotto nuovi s*tandards* minimi di sicurezza caratterizzati da obblighi di avvertenza-*warnings-* relativamente ai rischi connessi al consumo di fumo.[[25]](#footnote-24)

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale[[26]](#footnote-25) sembrasse ormai consolidato nel valutare, come rilevante, la condotta del danneggiato, ai fini della richiesta di risarcimento per danni da fumo, la Corte d’Appello di Roma nel 2005, nel caso Stalteri, precedentemente citato, lo ha messo in discussione.

Entrando più nel dettaglio, in primo grado, il Tribunale di Roma, nella sentenza del 1997, aveva rigettato la domanda di risarcimento dell’erede del signor Stalteri, in quanto il padre dell’attore era “*pienamente consapevole della potenzialità dannosa del fumo di sigaretta, nonché del fatto che l’assunzione del fumo in maniera ripetuta e costante avrebbe potuto provocare una sorta di dipendenza”* e, a detta dei giudici, la sua condotta era stata rilevante ai fini della produzione del danno, rispetto alla quale “*la vendita del prodotto, pur costituendo un fatto antecedente oggettivamente ricollegabile all’evento, è risultato privo del necessario nesso di causalità immediata e diretta.”* [[27]](#footnote-26)

In base al nesso di causalità *ex* articolo 41, comma 2, del c.p.i., per cui “*le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”,* la condotta del fumatore-consumatore viene considerata una causa che determina tale danno ed esclude quindi il nesso eziologico, in quanto secondo i giudici il consumo eccessivo di sigarette è “*una scelta individuale che non può essere addebitata ad altri”.*

Tale sentenza, ribaltata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma nel 2005,[[28]](#footnote-27) è stata criticata dai giudici che hanno invece riconosciuto il nesso causale tra la patologia e il consumo di sigarette, attribuendo al produttore la responsabilità dei danni. La motivazione si è fondata sulla convinzione della Corte che l’evento verificatosi è ascrivibile “*tra le conseguenze normali e ordinarie del consumo di un prodotto da fumo”* ed è dunque “*nell’ambito delle normali linee di sviluppo della serie causale, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, al di là di ogni ragionevole dubbio, pur in difetto di certezza assoluta”,* affermando ciò anche sulla base degli esiti di una consulenza medico-legale che ha provato, scientificamente, tale connessione.

La conferma della Corte di Cassazione, avvenuta nel 2007,[[29]](#footnote-28) non ha creato un precedente nell’ambito della fattispecie di risarcimento per danni da fumo attivo, da parte del produttore di sigarette, responsabile dell’illecito, in quanto i giudici hanno semplicemente constatato la cessazione della materia del contendere.

Nonostante tale svolta nell’orientamento giurisprudenziale, il caso Stalteri rimane uno dei pochissimi casi di riconoscimento della responsabilità del produttore per i danni da fumo attivo, arrecati alla salute del consumatore-fumatore.

Di fronte, soprattutto, a sentenze che sottolineavano come la condotta del danneggiato ai sensi dell’articolo 1227 del c.c.i., fosse rilevante negativamente ai fini del risarcimento, si è cercato, allora, un modo per poter aggirare l’ostacolo, fondando la responsabilità del produttore sull’articolo 2050 c.c.i., rubricato “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”.

La norma, eccezionale, è così formulata: “*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.*

Da questa prospettiva la responsabilità del produttore di sigarette, il quale verrebbe configurato come esercente un’attività pericolosa, ovvero un’attività che “*comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, in virtù della loro spiccata potenzialità offensiva”[[30]](#footnote-29)* risulta aggravata per colpa presunta, e se l’onere di provare il nesso di causalità tra il consumo di fumo e l’evento dannoso ricadrà sull’attore, il produttore dovrà, invece, per contrastare la presunzione di responsabilità, dimostrare di aver eseguito i propri obblighi informativi, in relazione alla pericolosità del prodotto, e di aver attuato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La giurisprudenza italiana, nonostante la scelta di ricondurre la fattispecie dell’illecito, derivante da danno da fumo, non al generico articolo 2043, ma all’articolo 2050, ha riscontrato, anche in questa norma, una serie di criticità, che impedivano l’accoglimento della richiesta di risarcimento danni.

Infatti, se dal caso *Castano c. The American Tobacco co.*del 1995, la giurisprudenza statunitenseha accolto la risarcibilità del danno da fumo, garantendo, in più, una tutela non solo individuale, ma addirittura collettiva, a tutti i consumatori-fumatori danneggiati, attraverso le *class actions,* in Italia, invece, si è rimasti bloccati a sporadiche sentenze, e continue ordinanze di inammissibilità delle azioni di classe, troppo spesso ostacolate già alle udienze-filtro.

L’ultima sentenza, più significativa della Corte di Cassazione, è stata quella del 2009[[31]](#footnote-30) in cui contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza precedente[[32]](#footnote-31), la quale negava l’applicabilità dell’articolo 2050 c.c., considerando non pericolosa l’attività di produzione del tabacco sulla base di un accertamento *ex ante* dell’attività stessa, affermava , invece, che la valutazione dovesse essere *ex post*, spostando l’attenzione sul prodotto finale, come avviene per le bombole a gas e gli emoderivati.

La sentenza del 2009, sulla scia della sentenza del caso Stalteri, ha, quindi, riconosciuto l’attività di produzione del tabacco come pericolosa, anche se lo ha fatto giudicando una vicenda, che era solo indirettamente collegata alla risarcibilità del danno da fumo attivo.

Difatti, il giudizio aveva ad oggetto un caso di pubblicità ingannevole, derivante dall’apposizione del termine *“light”* sui pacchetti di sigarette. La Corte, all’epoca, non si limitò solo a cassare, per vizio di *ultra petitum,* la pronuncia del Giudice di Pace, il quale aveva dichiarato la risarcibilità del danno sulla base dell’articolo 2050 c.c.i. e non del 2043 c.c.i., come individuato dalla parte attrice, ma decise di intervenire sull’applicabilità dell’articolo 2050 c.c.i.

Secondo la Corte “*ove l’attività considerata sia quella della produzione finalizzata al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore, è ovvio che, se quell’attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo, tale attività debba per sua natura definirsi pericolosa”.[[33]](#footnote-32)*

Nonostante ciò, le pronunce successive hanno continuato sulla scia dell’orientamento originario, negando la riconducibilità della responsabilità per i danni da fumo attivo alla fattispecie disciplinata all’articolo 2050 c.c.i. e considerando causa esclusiva dell’evento dannoso la condotta del fumatore- consumatore.

Fino ad oggi solo il Tribunale di Milano, con la sentenza del 2014[[34]](#footnote-33), riprende quanto dichiarato dalla Corte nel 2009 e riapre la questione sulla *tobacco litigation*.

Gli attori avevano richiesto il risarcimento del danno per la morte del *de cuius,* causata da una patologia riconducibile all’eccessivo consumo di fumo, sostenuto dalla vittima fin dal 1965, dunque antecedente all’entrata in vigore della legge del 1991 sulle *warnings*.[[35]](#footnote-34)

Senza scendere nel dettaglio, il Tribunale riconobbe l’attività di produzione di sigarette come pericolosa, con la conseguente attribuzione della responsabilità in capo al produttore, il quale però fu condannato a risarcire i danni con una riduzione del 20 per cento, dovuta proprio all’ *obiter* della Cassazione, la quale aveva affermato che il comportamento del danneggiato, se non rilevante in materia di attività pericolosa *ex* articolo 2050 c.c.i., risulta esserlo “*in un momento successivo, cioè quello della determinazione del risarcimento”[[36]](#footnote-35)*.

La percezione che si ha, in seguito a tali sentenze e differenti orientamenti, è che il risarcimento del danno da fumo attivo potrà essere risarcito solo nei casi in cui il consumo si sia verificato prima dell’anno 1991, e di questo passo l’azione di classe risulterebbe improponibile perché difetterebbe della retroattività.[[37]](#footnote-36)

**5. L’azione di classe per danno da fumo: il caso Monachesi (ed altri/Codacons) c. B.A.T. Italia**

Come affermato all’inizio, il danno da fumo risulta essere una fattispecie che ben si coniuga con le liti di gruppo, in quanto incarna alla perfezione l’idea del danno di massa, caratterizzato dai requisiti di particolare gravità e diffusione del fenomeno, dai risvolti sociali.

Se, negli Stati Uniti, le *class actions,* incentrate sul risarcimento per danni da fumo, hanno avuto esiti positivi, emblematico il caso *Castano* del 1995, in cui si è arrivati a riconoscere la risarcibilità di tale danno; in Italia, invece, quest’ultimo passaggio non si è ancora concretizzato.

Infatti, nonostante la sentenza del 2005, pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma, la sentenza del 2009 della Corte di Cassazione e infine, la sentenza del Tribunale di Milano, nel 2014, abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno da fumo e la responsabilità dei produttori di sigarette *ex* articolo 2050 c.c.i., non vi è stata ancora alcuna sentenza favorevole per le azioni di classe, volte all’ottenimento di un risarcimento danni.

È, infatti, quello che si è verificato nel caso *Monachesi (ed altri) / Codacons c. B.A.T. Italia* dove l’azione è stata dichiarata inammissibile già all’udienza-filtro.

Il Tribunale di Roma nel 2011[[38]](#footnote-37), la Corte d’appello di Roma del 2012[[39]](#footnote-38) e la recente sentenza della Corte di Cassazione del 2017[[40]](#footnote-39) hanno dichiarato inammissibile la richiesta delle parti attrici, sulla base di impedimenti connessi esclusivamente alla disciplina dell’azione di classe e non alla materia del contendere.

Partendo dal caso in questione, il primo giugno del 2010 ha avuto inizio la prima *class action* italiana per danni da fumo, intentata dal Codacons e da tre fumatori, dipendenti dal vizio del fumo. I tre fumatori, aderendo all’iniziativa dell’Associazione dei Consumatori, avrebbero potuto ottenere un risarcimento di 3.000 euro, come affermato all’epoca dal Presidente del Codacons, Carlo Rienzi.

Già conosciuto per aver portato avanti diverse azioni di classe, l’avvocato aveva dichiarato che avrebbero potuto aderire all’azione: “…*tutti i fumatori dei marchi di sigarette prodotti da tale società (circa 3,5 milioni di cittadini in Italia, per un risarcimento complessivo di 10,5 miliardi di euro)…”* sulla base del presupposto fondamentale che B.A.T. Italia fosse responsabile “…*per non aver eliminato dalle sigarette la nicotina, e per aver incrementato gli effetti di dipendenza dalla nicotina aggiungendo al tabacco oltre 200 additivi”.[[41]](#footnote-40)*

L’azione si basava sulla sentenza del 2009, la n.26516 della Corte di Cassazione in cui, come detto in precedenza, i giudici avevano stabilito: “*la produzione e la vendita di tabacchi lavorati integrano una attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sè, per la loro composizione biochimica e per la valutazione data dall’ordinamento, una potenziale carica di nocività per la salute”[[42]](#footnote-41).*

Dunque, da ciò ne derivava che il produttore di sigarette, esercitando attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c.i. era tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall’attività che svolgeva, se non provava di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il Codacons si basava anche poi su dei “…*risultati di uno studio svizzero commissionato dall’Ufficio federale della Sanità Pubblica, che dimostrava come lo scopo degli oltre 200 additivi inseriti nelle sigarette fosse quello di aumentare la dipendenza nei fumatori. Soprattutto con la diffusa aggiunta di mentolo e l’alta concentrazione di ammonio si influiva sull’inalazione del fumo e sul potenziale di stimolazione della dipendenza della sigaretta.”[[43]](#footnote-42)*

Ed era proprio la dipendenza della sigaretta, piuttosto che il danno alla salute, comune conseguenza del consumo di fumo, l’oggetto della domanda di risarcimento danni, in quanto si attribuiva ai produttori di sigarette la responsabilità di aver incrementato il consumo di tali prodotti attraverso l’utilizzo di additivi capaci di accrescere l’assuefazione del consumatore-fumatore ed incidere sulle sue scelte.[[44]](#footnote-43)

Non avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che il diritto alla salute e di conseguenza il risarcimento di un suo danno, non è ricompreso nell’ambito delle situazioni giuridiche tutelabili dall’azione di classe, *ex* articolo 140 *bis* cod.cons., nonostante sia uno dei diritti fondamentali tutelati dallo stesso Codice[[45]](#footnote-44).

È invece tutelata la situazione giuridica soggettiva, a cui si riconduce la dipendenza dal fumo, lamentata dalle parti attrici, alla lettera b, del comma 2 dell’articolo 140 *bis* cod.cons. che disciplina la tutela dei “*diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale*”.

Il danno da fumo può essere ricondotto, infatti, al danno da prodotto, ma la sigaretta non può essere definita prodotto difettoso, come dichiara la Cassazione, nella nota sentenza del 2009 la n.26516[[46]](#footnote-45) , per la quale le conseguenze dannose che ne derivano sono dovute al suo “normale” utilizzo. La questione è ancora aperta, dal momento che dottrina e giurisprudenza dibattono ancora oggi sulla possibilità di considerare il prodotto da fumo come difettoso solo laddove non rispetti gli *standards,* sanciti dalle Direttive comunitarie in materia di *warnings*.[[47]](#footnote-46)

La sigaretta, nonostante gli *standards* minimi prestabiliti, rimane, però, un prodotto pericoloso, ovvero non presenta “*difetti di fabbricazione, bensì solo di progettazione o di informazione:i diritti risarcitori che verrebbero così fatti valere in massa dai consumatori finali ai sensi dell’art.140 bis cod. cons. sarebbero anche quelli derivanti dalla violazione, perpetrata dal produttore, degli obblighi di protezione ed informazione che gravano su di lui in ragione dell’attività svolta (e così lato sensu del suo status professionale),”[[48]](#footnote-47)* e può essere ricompresa nell’ambito oggettivo della tutela dell’azione di classe, in quanto la qualificazione del prodotto come difettoso non è un requisito riportato nella norma.

L’azione si è arrestata per i limiti imposti dalla normativa. Il Tribunale di Roma[[49]](#footnote-48), come confermerà in maniera più articolata la Corte d’Appello capitolina[[50]](#footnote-49), ha dichiarato l’inammissibilità della domanda in base a due limiti che ormai risultano essere i principali ostacoli dell’azione di classe: l’assenza di omogeneità e l’irretroattività della norma.

L’omogeneità e l’irretroattività sono tra gli impedimenti più frequenti dell’azione di classe. Questo perché per entrambi non vi è ancora una definizione univoca. La problematica principale è che l’omogeneità è stata definita come “flessibile, atecnica e sostanziale”, lasciando alla giurisprudenza la facoltà di decidere caso per caso come applicare tale requisito, mentre per l’irretroattività, è necessario l’intervento della Corte Costituzionale che stabilisca la legittimità di tale limite.

**6. Conclusioni**

Da questa analisi dunque, si rileva come diversi siano i limiti imposti dal legislatore italiano a chiunque voglia adire l’azione di classe. Il caso sopra citato rappresenta un esempio di azione di classe arrestatasi in udienza-filtro a causa di quei limiti che ormai di consueto la rendono inefficace. In più, sottolineare la possibilità di individuare nel diritto alla salute il fondamento a cui riconnettere la fattispecie della dipendenza da fumo avrebbe sicuramente giovato, almeno sotto l’aspetto del requisito di omogeneità. Ma l’eccessiva rigidità in relazione all’oggetto della pretesa e alle situazioni giuridiche dei soggetti proponenti, oltre che degli eventuali aderenti, ha reso inammissibile il rimedio speciale.

La tesi più plausibile risulta essere quella di buona parte della dottrina che oggi ritiene che una possibile soluzione possa essere il ricorso a delle sotto-classi, circoscrivendo un’area di omogeneità intorno alla situazione-modello dell’attore, e raggruppandovi all’interno le pretese di tutti i membri della classe. A quel punto, l’omogeneità richiesta al comma 2 dell’articolo 140 bis come requisito minimo su cui fondare l’ammissibilità dell’azione dovrebbe combaciare con l’”equa, efficace e sollecita gestione del processo” disciplinata al comma 11 della medesima norma. Ciò potrà condurre alla formazione di sotto-classi, oltre che all’esclusione di potenziali aderenti.

Prospettive recenti *de iure condendo* in materia di azione di classe sono già state elaborate, proposte e approvate alla Camera il 3 ottobre 2018 e da ultima in Senato il 3 aprile 2019. Contenuto di tale proposta di legge è proprio quello di ridurre il più possibile gli impedimenti che hanno reso inaccessibile la *class action*, attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione dell’azione di classe. Data la sua nuova collocazione all’interno del Codice di procedura civile, il rimedio potrà essere esperito da qualunque soggetto che avanzi pretese risarcitorie in relazione alla lesione di “diritti individuali omogenei”. Invece, dal punto di vista oggettivo, l'azione sarà esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

La *class action* oggi più che in passato rappresenta un rimedio processuale fondamentale in un’ottica in cui a causa del fenomeno della globalizzazione il danno è condiviso da una schiera di individui sempre maggiore. E’ proprio questo il senso di continue proposte di legge e riforme, presentate tanto in Italia quanto in Europa, volte a migliorare ed estendere al maggior numero di soggetti la tutela risarcitoria collettiva. L’Italia, come del resto anche la Spagna, di recente ha deciso di estendere la legittimazione attiva a tutti i soggetti danneggiati. Sicuramente è questo un primo passo verso un utilizzo sempre maggiore di tale istituto, ormai fondamentale nella nostra società.

**7.Bibliografia**

P.G. De Marchi (2010), *I diritti del consumatore e la nuova class action,* Bologna.

Monateri-Chiaves (2008), *Segnali di fumo: nuove conferme sull’insussistenza del nesso causale tra produzione di sigarette e danni al fumatore,* in *Rassegna di giurisprudenza*.

*Federal Cigarettes Labelling and Advertising Act* del 1965.

Ponzanelli (1987), *Responsabilità da prodotto da fumo: il “grande freddo” dei danni punitivi,* in *Foro Italiano*.

*Cipollone vs. Liggest Group Inc.,* 24 June 1992, 505 U.S.504, in *Foro italiano, 1992,IV*.

*Castano v. American Tobacco Co.,*160 F.R.D. 544 (E.D. La 1995), riformata, 84, F, 3d 734 (5th cir. 1996), in Ponzanelli, *Class action, tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici, in Foro italiano, 1995,* IV.

Balucani Elena (2013) *Danni da fumo attivo: la responsabilità dei produttori di sigarette, in Responsabilità civile e previdenza*.

Cascione (2010), *La responsabilità per danni da fumo,* in *Danno e responsabilità*.

Corte d’appello di Roma, 7 marzo 2005, n.1015, in *Rassegna di giurisprudenza,* 2005, con nota di Lucchini Guastalla, *La responsabilità del produttore per danni da fumo attivo.*

Cassazione civile, 30 ottobre 2007, n.22884, in *Danno e responsabilità,* 2008, p.517 ss.

Egiziano (2005), *Le nuove prospettive del contenzioso italiano in materia di danni da fumo attivo,* in *Nuova giurisprudenza civile commentata*.

Cassazione penale a Sezioni Unite, sentenza *Franzese* del 11 settembre 2002, n.30328, in *Corriere Giuridico,*2003.

Gianni Baldini (2008), Il danno da fumo, in “Consumatori oggi” collana diretta da Mario Bessone e Pietro Perlingieri, Edizioni scientifiche italiane.

Pacifico*(2000), Il risarcimento del danno da fumo attivo*, *in Corriere giuridico.*

Corte d’Appello di Roma, 2 ottobre 2000, in *Danno e Responsabilità, 2001*.

Tribunale di Roma, sentenza 11 febbraio 2000, Tribunale di Napoli 15 dicembre 2004 n.12729, Tribunale di Brescia 10 agosto 2005 n.3900, Tribunale di Roma 11 aprile 2005 n.8067 e Tribunale di Roma 4 aprile 2008 n.7242, in *Danno e Responsabilità.*

Tribunale di Roma, 4 aprile 1997, n.7698, in *Danno e Responsabilità,* 1997.

Corte di Cassazione civile, 30 ottobre 2007, n.22884, in *Danno e responsabilità,* 2008.

Paladini (2006), *Responsabilità civile e danni da fumo attivo,* in *Giustizia civile*.

Cassazione civile, 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Danno e responsabilità*, 2010, p. 569 ss., con nota di V. D’Antonio, *Il danno da fumo e l’art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”.*

Tribunale di Roma, 4 aprile 1997, n.7698, in *Danno e responsabilità,*1997; Tribunale di Roma, 11 febbraio 2000, in *Giurisprudenza italiana,* 2001; Tribunale di Napoli, 15 dicembre 2004, n.12729, in *Danno e responsabilità,* 2005; Tribunale di Roma, 11 aprile 2005, n.8067, in *Danno e responsabilità,* 2005, ; Tribunale di Roma, 5 gennaio 2008, in *Giustizia civile,* 2008; Tribunale di Roma, 4 aprile 2008, n.7242, in *Danno e responsabilità,* 2009.

Tribunale di Milano, 11 luglio 2014, in *Dejure.it.*

Nicolò Cocci (2016), *Il risarcimento del danno da fumo di sigarette nel diritto vivente,*in *Rassegna dell’avvocatura dello stato,* fasc.4.

Virgilio D’Antonio (2015), *Il travagliato percorso del danno da fumo nella giurisprudenza italiana,* in *Diritto civile saggi*.

Giulio Ponzanelli (2014), *I danni da fumo: la nuova giurisprudenza milanese,* nota a Tribunale Milano sez. X, 11 luglio 2014, in *Corriere giuridico* fasc.11.

Ordinanza del Tribunale di Roma, 11 aprile 2011, in *Corriere del merito,* 2011.

Ordinanza della Corte d’Appello di Roma, 25 gennaio 2012, in *Dejure.it.*

Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 1 febbraio 2017, in *Dejure.it.*

[*https://codacons.it/salute-codacons-lancia-prima-class-action-italiana-per-danni-da-fumo/*](https://codacons.it/salute-codacons-lancia-prima-class-action-italiana-per-danni-da-fumo/)*.*

E. Ferrante (2012), *L’azione di classe nel diritto italiano, profili sostanziali*, Padova.

C.Consolo e B.Zuffi (2012) *L’azione di classe ex art.140 bis c.cons Lineamenti processuali*, Padova.

**Normativa**

Codice civile italiano.

Codice penale italiano.

Codice del Consumo.

Legge n. 428 del 1990.

Decreto legislativo n. 184 del 2003.

Decreto legislativo n. 6 del 2016.

1. P.G.DE MARCHI (a cura di ), I diritti del consumatore e la nuova class action, Bologna,2010 p.539 ss. [↑](#footnote-ref-0)
2. *Ibidem.* [↑](#footnote-ref-1)
3. MONATERI-CHIAVES, *Segnali di fumo: nuove conferme sull’insussistenza del nesso causale tra produzione di sigarette e danni al fumatore,* in *Rassegna di giurisprudenza*,2008,p.1868. [↑](#footnote-ref-2)
4. *Federal Cigarettes Labelling and Advertising Act* del 1965. [↑](#footnote-ref-3)
5. PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto da fumo: il “grande freddo” dei danni punitivi,* in *Foro Italiano*, 1987. [↑](#footnote-ref-4)
6. *Cipollone vs. Liggest Group Inc.,* 24 June 1992, 505 U.S.504, in *Foro italiano, 1992,IV*,p.502. [↑](#footnote-ref-5)
7. Traduzione: violazione di garanzia. [↑](#footnote-ref-6)
8. Traduzione: false dichiarazioni. [↑](#footnote-ref-7)
9. *Castano v. American Tobacco Co.,*160 F.R.D. 544 (E.D. La 1995), riformata, 84, F, 3d 734 (5th cir. 1996), in PONZANELLI, *Class action, tutela dei fumatori e circolazione dei modelli giuridici, in Foro italiano, 1995,* IV, p.305 ss. [↑](#footnote-ref-8)
10. PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto da fumo: il “grande freddo” dei danni punitivi,* in *Foro Italiano*, 1987. [↑](#footnote-ref-9)
11. BALUCANI ELENA, *Danni da fumo attivo: la responsabilità dei produttori di sigarette, in Responsabilità civile e previdenza,* 2013, fasc.3, p.759 ss. [↑](#footnote-ref-10)
12. Cascione, *La responsabilità per danni da fumo,* in *Danno e responsabilità,* 2010, p.877. [↑](#footnote-ref-11)
13. Cascione, *op.cit.,* 2010, p.870. [↑](#footnote-ref-12)
14. Corte d’appello di Roma, 7 marzo 2005, n.1015, in *Rassegna di giurisprudenza,* 2005, p.476, con nota di LUCCHINI GUASTALLA, *La responsabilità del produttore per danni da fumo attivo, p.*485. [↑](#footnote-ref-13)
15. *Ibidem*. [↑](#footnote-ref-14)
16. Corte d’appello di Roma, 7 marzo 2005, n.1015, in *Rassegna di giurisprudenza,* 2005, p.476, con nota di LUCCHINI GUASTALLA, *La responsabilità del produttore per danni da fumo attivo, p.*485. [↑](#footnote-ref-15)
17. Cassazione civile, 30 ottobre 2007, n.22884, in *Danno e responsabilità,* 2008, p.517 ss. [↑](#footnote-ref-16)
18. Cascione, *op.cit.,* 2010, p.874 ss.. [↑](#footnote-ref-17)
19. EGIZIANO, *Le nuove prospettive del contenzioso italiano in materia di danni da fumo attivo,* in *Nuova giurisprudenza civile commentata,* 2005, p.811. [↑](#footnote-ref-18)
20. Cassazione penale a sezioni unite, sentenza *Franzese* del 11 settembre 2002, n.30328, in *Corriere Giuridico,*2003,p.348 ss., afferma che è causa del danno solo quella condotta: “*condizione necessaria dell’evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale e di probabilità logica”.* [↑](#footnote-ref-19)
21. GIANNI BALDINI, Il danno da fumo, in “Consumatori oggi” collana diretta da Mario Bessone e Pietro Perlingieri, Edizioni scientifiche italiane,2008. p.119 ss. [↑](#footnote-ref-20)
22. *PACIFICO M., Il risarcimento del danno da fumo attivo*, *in Corriere giur., 2000,p. 1643.* [↑](#footnote-ref-21)
23. Corte d’Appello di Roma, 2 ottobre 2000, in *Danno e Responsabilità, 2001,*p.853. [↑](#footnote-ref-22)
24. BALUCANI ELENA, *Danni da fumo attivo: la responsabilità dei produttori di sigarette, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, fasc.3,* p.759 ss. [↑](#footnote-ref-23)
25. Articolo 46 della legge n. 428 del 1990, articolo 6 del decreto legislativo n. 184 del 2003 e decreto legislativo n. 6 del 2016. [↑](#footnote-ref-24)
26. Tribunale di Roma, sentenza 11 febbraio 2000,Tribunale di Napoli 15 dicembre 2004 n.12729, Tribunale di Brescia 10 agosto 2005 n.3900, Tribunale di Roma 11 aprile 2005 n.8067 e Tribunale di Roma 4 aprile 2008 n.7242, in *Danno e Responsabilità.* [↑](#footnote-ref-25)
27. Tribunale di Roma, 4 aprile 1997, n.7698, in *Danno e Responsabilità,* 1997, p.750. [↑](#footnote-ref-26)
28. Corte d’Appello di Roma, 7 marzo 2005, n.1015, *cit*. [↑](#footnote-ref-27)
29. Corte di Cassazione civile, 30 ottobre 2007, n.22884, in *Danno e responsabilità,* 2008, p.517 ss. [↑](#footnote-ref-28)
30. PALADINI, *Responsabilità civile e danni da fumo attivo,* in *Giustizia civile,* 2006, p.1304. [↑](#footnote-ref-29)
31. Cassazione civile, 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Danno e responsabilità*, 2010, p. 569 ss., con nota di V. D’ANTONIO, *Il danno da fumo e l’art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”.* [↑](#footnote-ref-30)
32. Tribunale di Roma, 4 aprile 1997, n.7698, in *Danno e responsabilità,*1997, p.750; Tribunale di Roma, 11 febbraio 2000, in *Giurisprudenza italiana,* 2001, p.1643 ss.; Tribunale di Napoli, 15 dicembre 2004, n.12729, in *Danno e responsabilità,* 2005, p. 645 ss.; Tribunale di Roma, 11 aprile 2005, n.8067, in *Danno e responsabilità,* 2005, p.631 ss.; Tribunale di Roma, 5 gennaio 2008, in *Giustizia civile,* 2008, p. 1792 ss.; Tribunale di Roma, 4 aprile 2008, n.7242, in *Danno e responsabilità,* 2009, p.1079 ss. [↑](#footnote-ref-31)
33. Cassazione civile, 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Danno e responsabilità*, 2010, p. 569 ss., con nota di V. D’ANTONIO, *Il danno da fumo e l’art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”.* [↑](#footnote-ref-32)
34. Tribunale di Milano, 11 luglio 2014, in *Dejure.it.* [↑](#footnote-ref-33)
35. Nicolò Cocci, *Il risarcimento del danno da fumo di sigarette nel diritto vivente,2016,*in *Rassegna dell’avvocatura dello stato,* fasc.4, p.212 ss. [↑](#footnote-ref-34)
36. Virgilio D’Antonio, *Il travagliato percorso del danno da fumo nella giurisprudenza italiana,* in *Diritto civile saggi,* G. AUTORINO, V. D’ANTONIO, L. SAPORITO, G. SCIANCALEPORE, S. SICA, P. STANZIONE, V. ZAMBRANO, brunolibri editore, 2015 p.51 ss. [↑](#footnote-ref-35)
37. G. Ponzanelli, *I danni da fumo: la nuova giurisprudenza milanese,* nota a Tribunale Milano sez. X, 11 luglio 2014, in *Corriere giuridico,* 2014, fasc.11, p.1361 ss. [↑](#footnote-ref-36)
38. Ordinanza del Tribunale di Roma, 11 aprile 2011, in *Corriere del merito,* 2011, p.1172 ss. [↑](#footnote-ref-37)
39. Ordinanza della Corte d’Appello di Roma, 25 gennaio 2012, in *Dejure.it.* [↑](#footnote-ref-38)
40. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 1 febbraio 2017, in *Dejure.it.* [↑](#footnote-ref-39)
41. In [*https://codacons.it/salute-codacons-lancia-prima-class-action-italiana-per-danni-da-fumo/*](https://codacons.it/salute-codacons-lancia-prima-class-action-italiana-per-danni-da-fumo/)sezione: *help consumatori.* [↑](#footnote-ref-40)
42. Cassazione civile, 17 dicembre 2009, n. 26516,*cit.* [↑](#footnote-ref-41)
43. In [*https://codacons.it/salute-codacons-lancia-prima-class-action-italiana-per-danni-da-fumo/*](https://codacons.it/salute-codacons-lancia-prima-class-action-italiana-per-danni-da-fumo/)sezione: *help consumatori.* [↑](#footnote-ref-42)
44. E. Ferrante, *L’azione di classe nel diritto italiano, profili sostanziali*, Padova, 2012p.149 ss. [↑](#footnote-ref-43)
45. All’articolo 2 comma 2 del Codice del Consumo: “*Ai consumatori ed agli altri utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute…”* [↑](#footnote-ref-44)
46. Cassazione civile, 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Danno e responsabilità*, 2010, p. 569 ss., con nota di V. D’ANTONIO, *Il danno da fumo e l’art. 2050 c.c.: “scusate il ritardo”.* [↑](#footnote-ref-45)
47. NICOLÒ COCCI, Il risarcimento del danno da fumo di sigarette nel diritto vivente,2016,in Rassegna dell’avvocatura dello stato, fasc.4, p.212 ss p.200 ss. [↑](#footnote-ref-46)
48. C.Consolo e B.Zuffi *L’azione di classe ex art.140bis c.cons Lineamenti processuali*, Padova,2012 p.74. [↑](#footnote-ref-47)
49. Ordinanza del Tribunale di Roma, 11 aprile 2011, in *Corriere del merito,* 2011, p.1172 ss [↑](#footnote-ref-48)
50. Ordinanza della Corte d’Appello di Roma, 25 gennaio 2012, in *Dejure.it.* [↑](#footnote-ref-49)